

**PARTE PRIMA**  
**PARTE GENERALE**

- PREMESSA
- METODO ADOTTATO E STRUTTURA DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE

## **1 - PREMESSA**

Il presente Piano di Protezione Civile, approntato ai sensi dell'art. 14 della Legge 24/02/1992 n° 225, ha come fine quello di tutelare l'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni concreti o dalla messa in pericolo che questi possono subire a seguito del verificarsi di disastri naturali, catastrofi o qualsiasi altro evento calamitoso.

Il piano contenuto in questo studio prevede l'analisi di tutte quelle misure che, coordinate fra loro, devono essere attuate in caso di eventi, sia naturali sia connessi all'attività dell'uomo, che potrebbero minacciare la pubblica incolumità.

Per perseguire efficacemente lo scopo prefissato, si è ritenuto necessario procedere ad individuare ed a determinare i ruoli degli Enti e delle organizzazioni preposti alla Protezione Civile, in modo che questi abbiano la possibilità di agire in maniera tempestiva ed efficace.

Le finalità del piano sono le seguenti:

- in caso di calamità, fornire le direttive necessarie ad Enti e strutture di Protezione Civile da applicare nel caso specifico (prima, durante e dopo l'evento calamitoso) per poter garantire un intervento tempestivo su tutto il territorio del Comune di Montemaggiore al Metauro;
- indicare le direttive di base per Enti e organi locali, quali Comuni e AUSL, che vincolino tali organismi ad una redazione o revisione dei propri piani di Protezione

Civile per attuare, in un contesto territoriale, una tutela ispirata a criteri di omogeneità e uniformità;

- fornire al Sindaco delle zona interessata, le informazioni necessarie per educare la popolazione in merito alle reazioni e ai comportamenti da tenere in caso di un qualsiasi evento calamitoso che possa venire in essere.

### **1.1 - Definizione del Piano**

Tutte le attività coordinate e le procedure di Protezione Civile che vengono attivate per fronteggiare un qualsiasi evento calamitoso atteso in un determinato territorio, vengono definite come *Piano di Protezione Civile*.

Tale piano deve recepire essenzialmente:

- 1) programma di previsione e prevenzione
- 2) informazioni relative a:
  - processi fisici che causano le condizioni di rischio con relative valutazioni;
  - precursori;
  - eventi;
  - scenari;
  - risorse disponibili.

## 1.2 – Struttura organizzativa e competenze

### STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

**Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

**COMITATO PARITETICO  
STATO REGIONI  
ENTI LOCALI**

Collabora con il Presidente del Consiglio dei Ministri nel:

- determinare le politiche di protezione civile;
- promuovere e coordinare le attività delle amministrazioni centrali e periferiche dello stato delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, finalizzate all'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri grandi eventi che determinano situazioni di grande rischio.

Nel comitato sono presenti i rappresentanti delle regioni e degli enti locali.

E' opportuno ricordare che le funzioni vanno esercitate attraverso intese nella Conferenza unificata (art. 107 c. 2, D.L. 112/98).

**COMITATO OPERATIVO  
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Presieduto dal Capo del Dipartimento, assicura la direzione unitaria ed il coordinamento delle attività di emergenza, stabilendo gli interventi di tutte le amministrazioni e gli enti interessati al soccorso.

E' composto da tre rappresentanti del dipartimento, in rappresentante per ciascuna delle strutture operative nazionali di cui all'art. 11 della L. 225/92, non confluite nel dipartimento e tenute a concorrere al soccorso, da due rappresentanti delle regioni e da un rappresentante del volontariato di protezione civile. Possono essere invitati alle riunioni autorità regionali e locali di protezione civile interessati a specifiche emergenze, nonché rappresentanti di altri enti o amministrazioni.

**COMMISSIONE NAZIONALE  
PREVISIONE E  
PREVENZIONE  
GRANDI RISCHI**

E' articolata in sezioni e svolge attività consultiva, tecnico scientifica e propositiva in materia di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio.

Presieduta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o dal Ministro dell'Interno o da altro suo delegato, è composta dal capo dipartimento, da esperti nei vari settori di rischio, da due esperti designati dall'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, da due esperti designati dalla conferenza permanente per i rapporti fra lo stato e le regioni e le province autonome, nonché da un rappresentante del comitato nazionale del volontariato di protezione civile.

I componenti che rappresentano, su delega del Ministro competente, i singoli Ministeri esplicano e riassumono con poteri decisionali, tutte le facoltà e competenze in ordine alle azioni da svolgere ai fini di protezione civile, e rappresentano, in seno al comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.

**COMPETENZE dopo il D.L. 112/98 e la L. 401/01**

REGIONI	PROVINCE	COMUNI	PREFETTI
<ul style="list-style-type: none"> <li>-predispongono i programmi di previsione e prevenzione dei rischi</li> <li>-definiscono gli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza</li> <li>-in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi calamitosi, attuano gli interventi urgenti, avvalendosi anche del corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il ritorno alle normali condizioni di vita, per lo spegnimento degli incendi boschivi (per la parte non di competenza dello stato)</li> <li>-dichiarano l'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica.</li> <li>-stabiliscono gli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-svolgono attività di previsione e prevenzione, compresa l'adozione dei provvedimenti amministrativi connessi</li> <li>-predispongono i piani provinciali di emergenza</li> <li>-in caso di eventi calamitosi, verificano l'attuazione dei servizi urgenti da parte delle strutture provinciali di protezione civile</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-svolgono attività di previsione ed attuazione degli interventi di prevenzione dei rischi</li> <li>-predispongono i piani di emergenza (anche in forma associata ed integrata)</li> <li>-predispongono i provvedimenti da attuare in caso di emergenza, al fine di assicurare il primo soccorso</li> <li>-in caso di emergenza, attuano i primi interventi urgenti, avvalendosi anche delle strutture locali di protezione civile e del volontariato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-predispongono il piano provinciale di emergenza</li> <li>-assumono la direzione unitaria dei servizi di emergenza</li> <li>-adottano i provvedimenti necessari per attuare i primi soccorsi</li> <li>-garantiscono l'ordine e la sicurezza pubblica</li> </ul>

## L.R. n. 32/01 - SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE - COMPETENZE DEI VARI ENTI

### PROVINCE

#### Art. 12

1. Le Province assicurano nell'ambito del proprio territorio lo svolgimento dei seguenti **compiti**:
  - a) rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati di rischio, sia per la predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione propri, di quelli dei Comuni, e sia al fine di metterli a disposizione della struttura regionale competente per l'elaborazione e l'aggiornamento degli analoghi programmi regionali;
  - b) attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi individuati dai programmi e piani regionali, compresa l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
  - c) predisposizione, in raccordo con i Prefetti, dei piani provinciali di emergenza, sulla base degli indirizzi regionali, utilizzando strutture e mezzi idonei per l'intervento, da impiegare in collaborazione con i Comuni e per il concorso nei casi di emergenza nazionale;
  - d) attuazione degli interventi urgenti nei casi di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, d'intesa con gli altri enti ed amministrazioni competenti;
  - e) predisposizione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare al verificarsi o nell'imminenza di eventi calamitosi.
2. Per garantire la necessaria uniformità, omogeneità ed integrazione, le metodologie per la rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati, sono individuate dai programmi e dai piani di cui agli articoli 5 e 6.
3. Le Province, in accordo con i Comuni interessati e le Comunità montane, e secondo le rispettive competenze, promuovono piani di protezione civile sovracomunali.
4. Per lo svolgimento delle funzioni di competenza delle Province, il Presidente della Provincia, d'intesa con il Prefetto, istituisce centri di **coordinamento dei soccorsi** e **centri operativi misti**, secondo le delimitazioni territoriali o funzionali individuate dai programmi e dai piani di cui agli articoli 5 e 6 e da quelli delle competenti amministrazioni dello Stato. La direzione delle relative strutture è affidata a personale provinciale, regionale o di altre amministrazioni pubbliche in possesso dei requisiti professionali ed attitudinali necessari in relazione alle caratteristiche ed alla complessità dell'evento.
5. In ogni capoluogo di provincia è costituito, il **Comitato provinciale di protezione civile**, quale organo consultivo, propositivo e di coordinamento operativo, convocato e presieduto dal Presidente della Provincia, nel quale è assicurata la presenza di:
  - a) un rappresentante del Prefetto;
  - b) un rappresentante della struttura regionale di protezione civile;
  - c) un rappresentante dei Sindaci del territorio, nominato dall'ANCI;
  - d) un rappresentante delle Comunità montane, nominato dall'UNCCEM;
  - e) un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco;
  - f) un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato;
  - g) un esperto per ogni tipo di rischio che incida sul territorio provinciale;
  - h) un rappresentante delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nel registro regionale.
6. Il Presidente del Comitato di cui al comma 5 può invitare a partecipare ai lavori dello stesso esperti e/o rappresentanti di enti ed istituzioni il cui contributo sia ritenuto necessario per le singole questioni da trattare.

<p><b>COMUNITA' MONTANE</b></p> <p><b>Art. 13</b></p>	<p>1. Le Comunità montane concorrono alla realizzazione degli interventi di protezione civile sulla base dei programmi di cui all'articolo 5 e dei piani di cui agli articoli 6 e 12. Esse in particolare:</p> <p>a) forniscono dati e informazioni utili per la predisposizione e l'aggiornamento dei programmi e dei piani regionali e provinciali di previsione e prevenzione;</p> <p>b) collaborano con proprie strutture tecniche ed organizzative all'attuazione dei programmi e piani regionali e provinciali di previsione, prevenzione ed emergenza;</p> <p>c) contribuiscono alla fase di pronto intervento mettendo a disposizione delle competenti autorità strutture, mezzi e attrezzature.</p> <p>2. Le Comunità montane possono assumere l'esercizio di funzioni comunali anche per le attività di protezione civile, e predispongono, in accordo con i Comuni interessati e con la Provincia, i relativi piani.</p>
<p><b>COMUNI</b></p> <p><b>Art. 14</b></p>	<p>1. I Comuni svolgono i seguenti <b>compiti</b>:</p> <p>a) raccolta dei dati utili per l'elaborazione del piano comunale di previsione e prevenzione e per la predisposizione e l'aggiornamento dei piani regionali e provinciali;</p> <p>b) collaborazione all'attuazione degli interventi previsti nei piani regionali e provinciali di cui alla lettera a);</p> <p>c) adozione, nell'ambito delle proprie competenze, delle misure necessarie per fronteggiare le situazioni di pericolo indicate nei predetti piani;</p> <p>d) impiego dei mezzi e delle strutture operative necessarie per gli interventi, con particolare riguardo alle misure di emergenza per eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati dal Comune in via ordinaria;</p> <p>e) informazione della popolazione sui comportamenti da tenere in occasione di emergenze;</p> <p>f) attuazione degli interventi necessari a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;</p> <p>g) attivazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti e utilizzo del volontariato a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali, regionali e provinciali.</p> <p>2. Per lo svolgimento delle funzioni ad essi conferite, i Comuni adottano, divulgano, attuano e aggiornano il <b>piano comunale o intercomunale di protezione civile</b>, utilizzando anche forme associative e di cooperazione tra enti locali e, nei territori montani, le Comunità montane; i Comuni si dotano altresì di una struttura operativa di protezione civile, fornita dei mezzi necessari allo svolgimento delle relative attività.</p>
<p><b>SINDACI</b></p> <p><b>Art. 15</b></p>	<p>1. Il Sindaco, quale autorità comunale di protezione civile, assume, al verificarsi o nell'imminenza di eventi o situazioni di emergenza, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari, dandone contemporanea comunicazione alla SOUP, alla sala operativa provinciale ed al Prefetto.</p> <p>2. Il Sindaco dirige le attività di soccorso nell'ambito del territorio del proprio Comune, anche nell'ipotesi di eventi che coinvolgano più Comuni e che richiedano interventi coordinati da parte della Provincia o della Regione, attenendosi alle direttive provinciali o regionali</p>

### 1.2.1 - Compiti del Comune

Il Comune è la figura centrale nell'organizzazione e realizzazione delle attività di protezione civile e svolge la propria funzione nell'ambito della:

- PROGRAMMAZIONE: concorrendo alla organizzazione e realizzazione delle attività di protezione civile, con particolare riferimento alla raccolta ed aggiornamento di dati e cartografie in accordo con i programmi provinciali e regionali di previsione - prevenzione.
- PIANIFICAZIONE: la L. 225/92 art. 14, permette al Sindaco di dotarsi di una struttura comunale di protezione civile. Inoltre, anche in virtù di altre norme dell'ordinamento (L. 142/90; D.P.R. 175/88; D.L.112/98; L. 401/2001; L.R. 32/2001), nell'ambito del territorio comunale, al Sindaco spettano altri compiti, quali l'informazione alla popolazione prima, durante e dopo l'evento e la gestione dell'emergenza, coordinata con il Prefetto, qualora l'evento non sia fronteggiabile per via ordinaria.

Inoltre, per quanto riguarda la figura e gli oneri che competono al Sindaco questi sono:

- il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile;
- al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione alla SOUP (sala operativa unificata permanente), alla sala operativa provinciale ed al Prefetto;
- qualora la calamità naturale o l'evento non possano essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di Protezione Civile.

## **2 - METODO ADOTTATO E STRUTTURA DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE**

Il Piano di Protezione Civile elaborato da questo studio, che segue le linee guida dettate dal Dipartimento della Protezione Civile e del Ministero degli Interni con il Metodo “Augustus”, rappresenta una sintesi coordinata degli indirizzi per la pianificazione d'emergenza e fornisce ai Sindaci e ai Prefetti interessati uno strumento di lavoro flessibile secondo i rischi presenti nel territorio e inoltre delinea con chiarezza un metodo di lavoro semplice nell'individuazione e nell'attivazione delle procedure per coordinare con efficacia la risposta di Protezione Civile di fronte ad una calamità naturale.

La struttura del Piano redatto si coniuga ed è corrispondente ad un'analisi completa e specifica delle caratteristiche naturali, proprie del territorio comunale; pertanto tale progetto è stato strutturato in tre parti fondamentali:

- A) Parte generale, dove vengono raccolte tutte le informazioni relative alla conoscenza del territorio, della popolazione, delle risorse disponibili e delle reti di monitoraggio presenti, ed alla elaborazione degli scenari di rischio;
- B) Lineamenti della pianificazione, in cui si individuano gli obiettivi da conseguire, per dare adeguata risposta di Protezione Civile ad una qualsiasi emergenza;
- C) Modello di intervento, mediante il quale si assegnano le responsabilità nei vari livelli di comando e di controllo per la gestione delle emergenze di Protezione Civile; si realizza il costante scambio di informazioni nel sistema di Protezione Civile; si utilizzano le risorse in maniera razionale.

Viene qui riportato lo schema del Piano:

### **A) PARTE GENERALE**

#### *A<sub>1</sub> - DATI DI BASE*

##### *Dati sul territorio*

- \* delimitazione del Territorio Comunale e della Comunità Montana;

- \* reticolo idrografico con ubicazione degli invasi, e con l'eventuale individuazione di strutture funzionali allo spegnimento degli incendi boschivi (acquadotti, pozzi, sorgenti e serbatoi di accumulo comunali);
- \* rete viaria e ferroviaria, con individuazione di ponti, viadotti e gallerie e di superfici idonee per l'atterraggio di elicotteri;
- \* distribuzione degli insediamenti residenziali e produttivi;
- \* analisi della tipologia costruttiva dell'edificato;
- \* copertura aree boschive a maggior rischio di incendio;
- \* ubicazione rischi idrogeologici;
- \* individuazione delle aree per l'ammasso delle forze e delle risorse (individuate dai Piani Provinciali di P.C.);
- \* ubicazione di edifici strategici, strutture ricettive ed aree di primo soccorso;
- \* individuazione delle aree utilizzabili per l'attandamento, roulottopoli e containeropoli.

#### *Dati sulla popolazione*

- \* n° abitanti del comprensorio della Comunità Montana;
- \* n° abitanti dei singoli Comuni suddivisi per fasce di età;
- \* popolazione non autosufficiente;
- \* valutazione della popolazione potenzialmente interessata dal rischio sismico;
- \* valutazione della popolazione potenzialmente interessata da rischi idrogeologici.

#### *Risorse disponibili*

- \* elenco personale dipendenti comunali;
- \* associazioni di volontariato operanti nel territorio;
- \* elenco delle strutture sanitarie e ricettive presenti nel territorio del Comune;
- \* elenco di mezzi disponibili presso l'amministrazione comunale e ditte private.

## *A<sub>2</sub> - SCENARI DEGLI EVENTI MASSIMI ATTESI*

Tali scenari si ricavano dai programmi di Previsione - Prevenzione, realizzati dai Gruppi Nazionali e di Ricerca dei Servizi Tecnici Nazionali, delle Prefetture delle Province e delle Regioni. Per il territorio in esame si possono riassumere in:

- RISCHIO IDROGEOLOGICO: 

- RISCHIO SISMICO

- RISCHIO INCENDI BOSCHIVI

## *A<sub>3</sub> - INDICATORI DI EVENTO E RISPOSTE DEL SISTEMA INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE*

Tale fase consiste nel garantire un costante collegamento con tutti gli eventuali Enti preposti al monitoraggio e si rende necessaria per organizzare la prima risposta operativa di PC, in funzione degli eventi attesi nel proprio territorio.

## **B) LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE**

I lineamenti sono tutti quegli obiettivi che gli enti preposti devono conseguire nell'ambito di una direzione unitaria dei servizi di emergenza.

La pianificazione può passare attraverso le seguenti fasi:

- \* Coordinamento operativo;
- \* Salvaguardia della Popolazione (art. 11 L. 225/92);
- \* Rapporti con le Istituzioni Locali per la continuità amministrativa e supporto alle attività di emergenza. Ogni amministrazione deve supportare il Sindaco nelle attività di emergenza, il quale deve garantire la continuità amministrativa del proprio comune ed assicurare i collegamenti con:

- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile;
  - Ministero degli Interni - Direzione generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendio;
  - Regione - Presidente della Giunta;
  - Provincia - Presidente della Provincia, Comitato Provinciale della Protezione Civile;
  - Prefettura;
  - Comunità Montana - Presidente della Comunità Montana;
- \* Informazione alla popolazione;
  - \* Salvaguardia del sistema produttivo locale;
  - \* Ripristino trasporti, telecomunicazioni e viabilità;
  - \* Funzionalità dei servizi essenziali;
  - \* Censimento danni a persone e cose;
  - \* Censimento e salvaguardia dei beni culturali;
  - \* Compilazione della modulistica e relazione giornaliera dell'intervento.

### **C) MODELLO D'INTERVENTO**

Una volta definiti gli scenari di rischio ed individuati gli obiettivi (lineamenti) della pianificazione, viene delineato il modello di intervento. Questo consiste nello strutturare uno schema attraverso il quale vengono stabiliti i compiti da espletare nelle varie fasi di intervento e le strutture, gli uomini e le risorse disponibili per fronteggiare l'evento.

Il modello di intervento si differenzia sulla base del tipo di rischio da affrontare e della gravità della situazione, per cui saranno indicate, per le varie fasi, le procedure necessarie ad assicurare, nell'ambito del territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione colpita.

La struttura comunale di protezione civile fa capo al Sindaco, che, quale autorità comunale di protezione civile, assume la direzione delle operazioni di soccorso. In tale compito il Sindaco viene supportato dai Tecnici comunali (UTC ) e dal Centro Operativo

Comunale (C.O.C.), organismo istituito con fini di protezione civile e strutturato secondo nove funzioni di supporto.